

Associazione Co.Med.A.

Organismo di Mediazione

Iscritto al n. 448 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 28/2010 RIFORMATO DAL D. LGS. 149/2022

Articolo 1

Ambito di applicazione del Regolamento e caratteristiche della procedura

1.1

Il presente regolamento (di seguito denominato “**Regolamento**”) si applica ai procedimenti di mediazione gestiti da Associazione Co.Med.A., di seguito denominata semplicemente “**Organismo**”.

1.2

L'organismo di mediazione svolge, tramite un mediatore, attività di mediazione nelle materie di cui agli artt. 2, 5 comma 1, 5-bis, 5-quater e 5 - sexies del d. lgs 28/2010.

1.3

La procedura si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza e prevede modalità di nomina del mediatore che ne garantiscono l'imparzialità, l'indipendenza e l'idoneità allo svolgimento dell'incarico nonché criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta dal mediatore.

1.4

I mediatori sono professionisti specializzati in tecniche di composizione dei conflitti. Sono neutrali, indipendenti ed imparziali, privi di potere decisionale, con la funzione di aiutare le parti a trovare un accordo conciliativo per la composizione della lite, anche con la formulazione di una proposta di accordo. I conciliatori intervengono nella procedura in conformità al presente Regolamento.

Articolo 2

Avvio della procedura di mediazione

2.1

Chiunque desideri ricorrere alla procedura di mediazione, anche volontariamente, per la conciliazione di una controversia civile o commerciale in materia di diritti disponibili, deve presentare personalmente o con l'ausilio di un legale di fiducia domanda scritta all'Organismo di mediazione. La domanda deve essere presentata a mezzo posta elettronica certificata, o con altro mezzo idoneo a garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza, anche con deposito in piattaforma telematica, previa registrazione nella sezione “area riservata”, accessibile dal sito web <https://www.associazionecomeda.it/>. La domanda può essere presentata anche congiuntamente dalle parti coinvolte nella lite.

L'adesione alla mediazione può avvenire a mezzo posta elettronica certificata, o con altro mezzo idoneo a garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza, anche con deposito in piattaforma telematica, previa registrazione nella sezione “area riservata”, accessibile dal sito web <https://www.associazionecomeda.it/>.

Le parti possono avviare la mediazione, sia utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'Organismo di mediazione reperibili sul sito web. <https://www.associazionecomeda.it/>, sia in forma libera, purché la domanda di mediazione contenga le stesse informazioni richieste dai suddetti moduli.

Associazione Co.Med.A.
Organismo di Mediazione

Iscritto al n. 448 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia

La procedura s'intende avviata alla data del ricevimento della domanda da parte dell'Organismo. In mancanza di uno dei presupposti necessari all'avvio (la domanda risulta incompleta per mancanza di generalità delle parti, oggetto e/o valore della controversia, ragioni della pretesa, attestazione del versamento delle spese di avvio e primo incontro) la Segreteria dell'Organismo invita il richiedente a provvedere, entro un breve termine, al perfezionamento del deposito, tenendo in sospenso l'attivazione della procedura. Decorso inutilmente il termine fissato, la Segreteria provvederà alla archiviazione della pratica.

Dal momento del perfezionamento la domanda di mediazione potrà intendersi regolarmente depositata e la Segreteria potrà procedere all'attivazione della procedura.

L'organismo comunica l'avvenuta ricezione della istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L'istante, in aggiunta all'organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

Ricevuto l'invito alla mediazione, la parte invitata è tenuta a dare riscontro alla Segreteria comunicando la propria risposta di accettazione o rifiuto, utilizzando l'apposito modulo di partecipazione predisposto dall'organismo da inoltrare all'Organismo a mezzo posta elettronica certificata, o con altro mezzo idoneo a garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza, anche con deposito in piattaforma telematica, previa registrazione nella sezione "area riservata", accessibile dal sito web <https://www.associazionecomeda.it/>.

2.2

La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di una istanza presso l'organismo sito nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, salvo che le parti derogano concordemente alla competenza territoriale.

La domanda di mediazione deve essere sottoscritta dal richiedente e contenere le seguenti informazioni:

- a) indicazione dell'organismo di mediazione "Associazione Co.Med.A." e del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia, ovvero l'accordo con cui le parti derogano alla competenza territoriale;
- b) generalità della parte richiedente con recapiti telefonici ed elettronici nonché il codice fiscale (se persona giuridica: denominazione, tipo, sede e legale rappresentante, codice fiscale, partita IVA e codice SDI);
- c) nome dell'eventuale rappresentante nella procedura con indicazione dei poteri di rappresentanza per conciliare la controversia;
- d) nome o denominazione, indirizzo e quant'altro possa servire a contattare la(e) parte(i) nei cui confronti si desidera attivare la procedura;
- e) l'oggetto della lite e le ragioni della pretesa, nonché un'esposizione sintetica dei fatti;
- f) eventuali documenti allegati, nonché l'indicazione di quali di essi possano essere trasmessi alle parti invitate;
- g) il valore indicativo della controversia, individuato secondo i criteri stabiliti dal Codice di procedura civile (articoli dal 10 al 15 c.p.c.). Per le liti di valore indeterminabile, ovvero in caso di notevole divergenza tra le parti, l'Organismo decide il valore di riferimento, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, e lo comunica alle parti;
- h) l'accettazione del Regolamento e della tabella delle indennità
- i) l'indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti.

Alla parte invitata che accetta di partecipare alla procedura è richiesto di specificare nella adesione:

- a) generalità della parte aderente con recapiti telefonici ed elettronici ed il codice fiscale (se persona giuridica: denominazione, tipo, sede e legale rappresentante codice fiscale, partita IVA e codice SDI);
- b) nome dell'eventuale rappresentante nella procedura con indicazione dei poteri di rappresentanza

Associazione Co.Med.A.
Organismo di Mediazione

Iscritto al n. 448 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia

per conciliare la controversia;

c) un'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni del contendere con le eventuali domande riconvenzionali nei confronti dell'altra parte;

d) l'accettazione del Regolamento e della tabella delle indennità

e) l'indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti

2.3

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile, di volta in volta, di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.

Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1 del d. lgs. 28/2010, non è soggetto a sospensione feriale.

Articolo 3

Procedimento

3.1.

All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo, qualora le parti non abbiano indicato concordemente il mediatore, designa un mediatore tenendo conto della specifica competenza del mediatore e in base ad un criterio di rotazione, e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, e la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

L'Organismo si riserva la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi iscritti al Registro con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.

3.2.

In ogni caso non possono assumere l'incarico di mediatore coloro i quali si trovano in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 51 del codice di procedura civile.

3.3

Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

3.4

Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.

Associazione Co.Med.A.
Organismo di Mediazione

Iscritto al n. 448 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia

3.5

Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti, attestante l'esito dell'incontro nonché l'accettazione o il rifiuto della eventuale proposta formulata dal mediatore.

Il mediatore conduce il procedimento di mediazione senza formalità di procedura, con le modalità più opportune, ma sempre nel rispetto del regolamento, della legge e delle norme di ordine pubblico. Il mediatore sente le parti congiuntamente e/o separatamente; il contenuto del colloquio con ogni singola parte rimarrà riservato, come pure ogni altra informazione dalla stessa ricevuta, salvo diversa disposizione della parte interessata. Il mediatore agisce al fine di favorire la composizione della lite aiutando le parti a raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe. È libero di condurre la mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo conto delle circostanze del caso. Il mediatore non è tenuto ad alcuna forma di verbalizzazione o registrazione degli incontri successivi al primo, salvo di quello conclusivo.

Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Gli onorari di questi ultimi sono determinati sulla base dei quesiti formulati dalle parti e dal mediatore.

Prima della nomina l'organismo di mediazione comunica alle parti il preventivo dell'onorario richiesto dall'esperto di cui il mediatore intende avvalersi e le modalità di liquidazione. L'onorario dell'esperto viene ripartito in parti uguali tra le parti in mediazione, salvo diverso accordo tra le stesse.

Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9 d.lgs 28/2010. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del Codice di procedura civile.

3.6

Il procedimento di mediazione può svolgersi in modalità telematiche su richiesta di almeno una delle parti.

Ciascuna parte, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, può chiedere di partecipare ad uno o più incontri da remoto.

Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.

Associazione Co.Med.A.
Organismo di Mediazione

Iscritto al n. 448 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia

La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Nel caso in cui una parte non disponga di firma digitale o elettronica, il mediatore certifica la sua impossibilità di sottoscrivere in tale modalità e verifica il potere di sottoscrizione in suo nome e per suo conto conferito con espressa delega all'avvocato che la assiste nel procedimento.

Articolo 4

Gestione amministrativa del procedimento di mediazione

4.1

La domanda di mediazione è esente da imposta di bollo, tassa, e diritti di qualsiasi natura. Le domande sono numerate progressivamente in ragione d'anno e registrate in apposito elenco in ordine cronologico, determinato dal deposito. Presso la segreteria dell'organismo è tenuto un apposito registro informatizzato, c.d. Registro degli Affari di Mediazione, idoneo a ricevere, conservare e registrare le annotazioni relative ai dati identificativi delle parti, il numero d'ordine progressivo dei procedimenti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento, il suo esito, l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo, l'eventuale rifiuto a tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, l'accordo di conciliazione, o il verbale dal quale risulta la conciliazione, tutti completi di data.

Il Registro degli Affari di Mediazione è accessibile dall'area riservata del sito web <https://www.associazionecomeda.it/> previa registrazione. L'Organismo conserva copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno tre anni dalla data di conclusione della procedura.

Le parti hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti contenuti nel Registro degli Affari di Mediazione relativi ai soli procedimenti di loro interesse, esclusi quelli contenenti informazioni riservate al solo mediatore, tali espressamente qualificate dalle parti.

L'accesso agli atti di cui al capoverso precedente può avvenire anche su richiesta delle parti interessate da inoltrare a mezzo pec alla segreteria dell'Organismo.

I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento dell'Unione Europea n°679/2016

4.2

Per ogni affare di mediazione, la segreteria dell'Organismo forma un fascicolo debitamente registrato e numerato contenente gli atti e i documenti depositati dalle parti, di cui trasmette copia al mediatore dopo che questi ha accettato l'incarico.

4.3

Ogni incontro si svolge presso la sede dell'organismo di mediazione o presso una delle unità locali del medesimo, o in diverso luogo scelto con accordo di tutte le parti del procedimento.

4.4

L'Organismo ha la facoltà, sentite le parti e con opportuno preavviso, di modificare o rinviare la data fissata per l'incontro al fine di agevolare il buon esito della procedura.

Gli eventuali incontri successivi sono stabiliti d'intesa con le parti.

Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione.

Associazione Co.Med.A.
Organismo di Mediazione

Iscritto al n. 448 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia

Articolo 5

Conclusione del procedimento

5.1

Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e **può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale**. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 d. lgs. 28/2010.

La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.

Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.

Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo.

Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. È fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

5.2

Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Articolo 6

I mediatori

6.1 Il responsabile della procedura può nominare uno o più mediatori, che svolgeranno la mediazione personalmente, individualmente o collegialmente, con il compito di adoperarsi affinché le parti raggiungano una conciliazione, non avendo il potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per le stesse.

Associazione Co.Med.A.
Organismo di Mediazione

Iscritto al n. 448 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia

6.2 Per ogni singolo caso affidatogli, il Mediatore dichiara la propria indipendenza e imparzialità come previsto dall'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28/2010 (di seguito D.Lgs), attestando la sua assoluta indipendenza ed imparzialità rispetto alle parti nonché la sua neutralità ed assenza di qualsiasi interesse attuale o passato rispetto alla controversia assegnatagli ed eventuali ulteriori impegni a suo carico. Tale dichiarazione è redatta secondo la seguente formula, che viene sottoposta ad ogni mediatore al momento della sua nomina e confermata nel verbale del primo incontro: ***“ Dichiaro: a) che non sussiste alcuna situazione di incompatibilità che comprometta la mia imparzialità, indipendenza e neutralità rispetto alle parti coinvolte nel procedimento considerato; b) che non sussiste alcuna situazione di incompatibilità disciplinata del Regolamento dell'Organismo o dal Codice Etico; c) che non ricorre alcuna delle ipotesi ostantive previste dal codice deontologico della mia professione o comunque previste da norme di legge”.***

Il Mediatore non può iniziare il procedimento prima di aver sottoscritto tale dichiarazione

6.3 L'accettazione dell'incarico importa per il Mediatore l'obbligo di osservare scrupolosamente il presente Regolamento ed il Codice Etico adottato dall'Organismo, nonché ogni altra disposizione normativa applicabile alla procedura di mediazione.

6.4 Le incompatibilità per il Mediatore sono quelle definite nel Codice Etico nonché nell'art.51 c.p.c. Qualora il mediatore sia iscritto ad albo professionale, sarà inoltre tenuto al rispetto delle prescrizioni, in punto incompatibilità, contenute nel relativo codice deontologico. In caso di nomina, il Mediatore che ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6 del Codice di procedura civile, è tenuto a rifiutare immediatamente l'incarico.

6.5 Il mediatore, nell'ambito di una procedura di mediazione pendente avanti l'Organismo, non può essere parte o rappresentante sostanziale di una parte, ai sensi dell'art. 8 Dlgs, qualora ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 21 c. 4 DM 150/2023.

Articolo 7

Spese della procedura

7.1

Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.

7.2

Le spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo, sono determinati come, da tabella A allegata, e predisposta secondo i criteri dettati dagli artt. 30 e 31 del D.M. 150/2023. I criteri di calcolo degli importi previsti dalla tabella delle spese di mediazione sono illustrati sul sito web dell'Organismo al seguente link <https://www.associazionecomeda.it/tariffe/>

L'ammontare delle indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

7.3

Le spese di mediazione sono dovute in solido, da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento.

Associazione Co.Med.A.
Organismo di Mediazione

Iscritto al n. 448 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia

7.4

Per il pagamento delle spese di mediazione il riferimento è al valore della lite indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. L'organismo si riserva di rideterminare il valore di riferimento, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso. In tal caso l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

7.5

Oltre alle indennità complessive devono essere corrisposte all'Organismo altresì le spese vive documentate.

7.6

Le spese di mediazione devono essere corrisposte dalle parti per intero prima del rilascio del verbale conclusivo, in mancanza l'Organismo non rilascerà il verbale alle parti.

art. 8

Responsabilità delle parti

È di competenza esclusiva delle parti verificare:

- a. l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e non riconducibili alla condotta dell'Organismo;
- b. il tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
- c. le indicazioni circa l'oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell'istanza di mediazione;
- d. l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;
- e. i recapiti dei soggetti a cui inviare gli inviti alla mediazione e le comunicazioni;
- f. la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- g. le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio;
- h. la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;
- i. ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza sino alla conclusione della procedura.
- j. l'indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti.

Articolo 9

Accesso al gratuito patrocinio

9.1

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

Associazione Co.Med.A.
Organismo di Mediazione

Iscritto al n. 448 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia

Articolo 10

Elenco dei mediatori

10.1

Presso la segreteria dell'Organismo è istituito l'elenco dei mediatori.

Ogni eventuale modifica deliberata dall'organismo verrà comunicata dall'organismo stesso al responsabile del registro degli organismi abilitati al servizio di mediazione, presso il Ministero di giustizia.

Il mediatore che intende prestare servizio presso l'Organismo, ed essere inserito nell'elenco dei mediatori dell' "Associazione Co.Med.A.", dovrà presentare domanda presso la segreteria dell'organismo, allegando i requisiti di qualificazione dei mediatori richiesti ex art. 8 del d.m. 150/2023.

Il mediatore in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione non può esercitare professioni incompatibili con la natura di imparzialità tipica della figura del mediatore. Non possono esercitare la funzione di mediatori i giudici di pace, finché dura il loro mandato, perché non possono svolgere la conciliazione in modi diversi da quelli stabiliti dall'art. 322 del codice di procedura civile.

Il mediatore non può essere iscritto a più di cinque organismi di mediazione.

Articolo 11

Collaborazioni con altri Organismi

11.1

L'Organismo può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.

Articolo 12

Legge applicabile

12.1

La procedura prevista dal presente Regolamento è soggetta e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.

Articolo 13

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari

13.1

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l'art. 47, comma 6 del D.M. 150/2023

Articolo 14

Prosecuzione della procedura di mediazione nei casi di sospensione e cancellazione

14.1

Nel caso in cui l'Organismo dovesse essere oggetto di un provvedimento di sospensione o cancellazione dal registro dell'organismo di mediazione, il procedimento di mediazione in corso

**Associazione Co.Med.A.
Organismo di Mediazione**

Iscritto al n. 448 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia

avanti all'organismo sospeso o cancellato può proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario.

14.2

Entro quindici giorni dalla pubblicazione prevista dall'articolo 39, comma 3 del D.M. 150/2023, la parte che ha avviato la procedura di mediazione può individuare un altro organismo mediante presentazione di apposita domanda che deve contestualmente essere comunicata alle altre parti della procedura di mediazione e all'organismo sospeso o cancellato. Tale richiesta può contenere l'indicazione dello stesso mediatore designato dall'organismo sospeso o cancellato, a condizione che detto mediatore sia inserito nell'elenco dell'organismo individuato ai sensi del primo periodo e che il provvedimento sanzionatorio non sia stato adottato per motivi attinenti al comportamento del mediatore in questione. Se nel termine indicato nel primo periodo non è depositata la richiesta di prosecuzione, entro i successivi quindici giorni può provvedervi la parte chiamata che ha aderito alla mediazione.

14.3

L'organismo che riceve l'istanza prevista dal comma 2 non può rifiutare di svolgere la mediazione, se non per giustificato motivo.

14.4

L'organismo sospeso o cancellato, quando la mediazione prosegue ai sensi del comma 1, cura l'immediata trasmissione degli atti fino a quel momento compiuti all'organismo avanti al quale prosegue la procedura, conservandone copia.

Associazione Co.Med.A.
Organismo di Mediazione

Iscritto al n. 448 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia

TABELLA A
(articolo 31, comma 1)

TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

VALORE DELLA LITE	SPESE in euro	
	Minimi	Massimi
Fino a euro 1.000,00	80,00	160,00
da euro 1.001,00 a euro 5.000,00	160,00	290,00
da euro 5.001,00 a euro 10.000,00	290,00	440,00
da euro 10.001,00 a euro 25.000,00	440,00	720,00
da euro 25.001,00 a euro 50.000,00	720,00	1.200,00
da euro 50.001,00 a euro 150.000,00	1.200,00	1.500,00
da euro 150.001,00 a	1.500,00	2.500,00

Associazione Co.Med.A
Via Don Minzoni, 17
70017 Putignano (BA)
tel/fax 080 9720141
comeda@associazionecomeda.it
C.F./P. IVA 07181950721

Associazione Co.Med.A.
Organismo di Mediazione

Iscritto al n. 448 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia

euro 250.000,00			
+-----+-----+			
da euro		2.500,00	3.900,00
250.001,00 a			
euro 500.000,00			
+-----+-----+			
da euro		3.900,00	4.600,00
500.001,00			
a euro			
1.500.000,00			
+-----+-----+			
da euro		4.600,00	6.500,00
1.500.001,00			
a euro			
2.500.000,00			
+-----+-----+			
da euro		6.500,00	10.000,00
2.500.001,00			
a euro			
5.000.000,00			
+-----+-----+			

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%.

Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.